

REGOLAMENTO

dell'

Esame professionale superiore per esperti in materia di assicurazione sociale

del 12 maggio 2006

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame professionale superiore ha lo scopo

- di dare la possibilità a specialisti qualificati che
 - hanno acquisito conoscenze approfondite in uno o più rami dell'assicurazione sociale e in particolare nei campi della previdenza o della reintegrazione,
 - possiedono conoscenze generali su tutti i rami delle assicurazioni sociali e nozioni in materia di coordinazione, questioni socio-politiche e diritto,
 - hanno potuto esercitare una funzione di comando nel settore delle assicurazioni sociali,

di qualificarsi con il conseguimento del diploma per una funzione di responsabilità nel campo delle assicurazioni sociali.

- di facilitare agli assicuratori sociali, a imprese e amministrazioni la scelta di specialisti qualificati.

1.2 Organo responsabile

1.21 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile:

Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione centrale d'esame

2.11 La commissione centrale d'esame in collaborazione con la commissione del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda è responsabile per lo svolgimento dell'esame. Nella commissione del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda sono rappresentate tutte le associazioni regionali e cantonali. La commissione centrale

d'esame è costituita da sei membri, ovvero da due membri provenienti rispettivamente dal Ticino, dalla Svizzera tedesca e romanda. Se non è presente alcuna associazione del Ticino, la commissione è costituita da tre membri provenienti rispettivamente dalla Svizzera tedesca e romanda. I membri della commissione centrale d'esame e i presidenti della commissione del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda sono eletti dal comitato centrale FIAS su proposta delle commissioni d'esame linguistico-regionali per una durata di 2 anni.

2.12 La commissione centrale d'esame è capace di deliberare quando sono presenti almeno quattro membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti, quello dell/la presidente è determinante. Quest'ultimo/a è eletto dal comitato centrale FIAS per due anni. La presidenza si alterna ogni due anni fra Svizzera tedesca e Svizzera romanda oppure Ticino.

2.2 Compiti della commissione centrale d'esame e delle commissioni d'esame linguistico-regionali

2.21 La commissione centrale d'esame

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame;
- b) propone al comitato centrale FIAS le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31. 12. 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) autorizza i compiti d'esame;
- f) decide l'eventuale esclusione dall'esame;
- g) decide il rilascio del diploma;
- h) tratta le domande e i ricorsi nell'ambito della sua competenza;
- i) si occupa della contabilità centrale e della corrispondenza;
- j) decide il riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli;
- k) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
- l) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.

2.22 La commissione centrale d'esame può delegare taluni compiti e la gestione alla segreteria del comitato centrale FIAS o ai segretariati linguistico-regionali.

2.23 La commissione d'esame del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda è responsabile per la propria regione. Essa

- a) fissa i luoghi d'esame;
- b) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- c) nomina e impiega i periti;
- d) decide l'ammissione all'esame;
- e) stabilisce provvisoriamente i risultati d'esame;

- f) tratta le domande e i ricorsi nell'ambito della sua competenza;
- g) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- h) riferisce alla commissione centrale d'esame.

2.24 Le commissioni del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda possono delegare taluni compiti e la gestione ad una segreteria linguistico-regionale.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Esso non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- l'ufficio per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione include:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame chi

a) possiede l'attestato professionale federale per specialisti in materia di assicurazione sociale o un *attestato equivalente*.

b) e dimostra di aver svolto dal conseguimento del suddetto attestato una pratica professionale di almeno un anno nel campo delle assicurazioni sociali;

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna del lavoro specialistico entro i termini prescritti (in conformità alle direttive).

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è notificata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale verrà percepito in separata sede.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dagli esami per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Il mancato superamento dell'esame non dà diritto al rimborso della tassa.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti verrà fissata dalle commissioni d'esame regionali, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 La stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo nel registro dei titolari del diploma sono soggette a tasse. Queste sono a carico del candidato e vengono rimosse dalla commissione della regione linguistica.
- 3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di esclusione dei periti devono essere presentate, debitamente motivate, alla commissione del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda al più tardi 10 giorni prima dell'inizio degli esami. La commissione adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 10 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) servizio militare, di protezione civile o civile imprevisto;
 - c) malattia, infortunio o maternità;
 - d) lutto nella cerchia ristretta.
- 4.23 Il candidato deve notificare e giustificare i motivi del suo ritiro comunicandoli immediatamente per iscritto alla commissione del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda.

4.3 Esclusione

4.31 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.32 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione centrale d'esame. Il candidato ha il diritto di continuare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione legalmente vincolante.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota per iscritto le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.43 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.44 Se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, non possono fungere da periti.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione centrale d'esame decide in merito al superamento dello stesso su richiesta della commissione d'esame del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori del candidato devono essere esclusi al momento della *determinazione provvisoria dei risultati d'esame* e della decisione dell'attribuzione del diploma.

5 MODALITÀ

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti:

Parte d'esame	Durata dell'esame in ore		totale
	scritto	orale	
1 Indirizzo di specializzazione (Previdenza opp. Reintegrazione) ⁽¹⁾	7		7
2 Indirizzo a scelta obbligatoria ⁽²⁾	1		1
3 Lavoro specialistico ⁽³⁾		1/2	1/2
4 Diritto	1 1/2		1 1/2
5 Coordinazione		1/2	1/2
6 Politica sociale		1/2	1/2
<hr/>			
Totale esame (in ore)	9 1/2	1 1/2	11
<hr/>			

(1) deve essere scelta una delle seguenti materie specialistiche:

- └ Previdenza (AVS, AI, LPP, PC/AS)
- └ Reintegrazione (LAMal, LAINF, AD, AI)

(2) deve essere scelto un ramo delle materie specialistiche precedentemente scelte

- └ Previdenza: LAMal, LAINF, AD, AMIL, IPG/AMat/AF
- └ Reintegrazione: AVS, LPP, PC/AS, LAMIL, IPG/AMat/AF

(3) Il tema del lavoro può essere scelto dalle parti d'esame 1, Indirizzo di specializzazione, 2, Indirizzo a scelta obbligatoria, 4, Diritto, 5, Coordinazione, opp. 6, Politica Sociale; il lavoro specializzato deve essere stilato entro 10 settimane ed è valutato con una nota – dalla media tra questa votazione e la nota orale risulta la nota della parte d'esame

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione centrale d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce e sottovoce.

5.2 Contenuto

5.21 Il contenuto dettagliato della materia d'esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. A.

5.22 La commissione centrale d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Valutazione

- 6.11 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.2.
- 6.12 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.2.
- 6.13 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale. La nota nella sezione 1 dell'esame vale il doppio.

6.2 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4,0 e le note superiori indicano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4,0 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

7.1 Condizioni per il superamento dell'esame

- 7.11 L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva e la nota della sezione 1 dell'esame non è inferiore a 4,0;
 - b) solo una nota è inferiore a 4,0;
 - c) nessuna nota è inferiore a 3,0.
- 7.12 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
 - d) dev'essere escluso dallo stesso.

7.2 Certificato d'esame

La commissione d'esame del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

7.3 Ripetizione

- 7.31 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 7.32 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4,0.

- 7.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

8 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

8.1 Titolo e pubblicazione

- 8.11 Chi supera l'esame ottiene il diploma federale. Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e della presidente della *commissione centrale d'esame*.

- 8.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Diplomierte Sozialversicherungsexpertin/diplomierter Sozialversicherungsexperte**
- **Experte diplômée en assurances sociales/Expert diplômé en assurances Sociales**
- **Esperta diplomata in materia di assicurazione sociale/Esperto diplomato in materia di assicurazione sociale**

Per la traduzione inglese si raccomanda " Qualified Expert in Social Insurance with Federal diploma of higher vocational education and training".

- 8.13 I nominativi dei titolari di diploma sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

8.2 Ritiro del diploma

- 8.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.

- 8.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso il tribunale amministrativo federale.

8.3 Diritto di ricorso

- 8.31 Contro le decisioni della commissione d'esame del Ticino, della Svizzera tedesca e romanda relative all'esclusione dall'esame o contro le decisioni della commissione centrale d'esame relative al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e deve contenere le conclusioni del ricorrente.

- 8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso il tribunale amministrativo federale, che decide in modo definitivo.

9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

9.1 Indennità, rendiconto

- 9.11 Il comitato centrale FIAS (su proposta della commissione centrale d'esame) fissa le indennità secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

- 9.12 La FIAS assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

- 9.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 15 maggio 2000 concernente l'esame professionale superiore per il conseguimento del titolo di esperto diplomato in materia di assicurazione sociale è abrogato.

10.2 Disposizioni transitorie

10.21 Il primo esame in base al presente regolamento avrà luogo nel 2007.

10.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 15 maggio 2000 hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta nel 2007 e 2008.

10.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

11 EMANAZIONE

Berna, 3 giugno 2005

FEDERAZIONE SVIZZERA DEGLI IMPIEGATI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI
La presidentessa Il vicepresidente

Mireille Seidler

Nicolas Bovey

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 12 maggio 2006

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La Direttrice

Dr. Ursula Renold